REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio Consiglio autonomie locali
ed elettorale

autonomielocali@certregione.fvg.it
elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555541
fax + 39 0432 555525, 0432 555406
I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 14bis EL/C

Udine, 18 aprile 2018

Ai Sindaci dei Comuni di:

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
TALMASSONS

oggetto: **Elezioni comunali del 29 aprile 2018 – Operazioni di votazione e di scrutinio nel caso di unico candidato alla carica di sindaco.**

Nell'imminenza della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, si ritiene utile ricordare le principali disposizioni che disciplinano il caso, verificatosi nei due Comuni indirizzo, di partecipazione di un unico candidato alla carica di sindaco.

L'articolo 71 della legge regionale 19/2013 prevede, al comma 1, che, nel caso in cui sia stato ammesso un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una lista o con un gruppo di liste, l'elezione è valida se si verificano le seguenti condizioni:

- *a)* l'unico candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti;
- *b)* il numero dei votanti non è stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

L'articolo citato, al comma 2, dispone inoltre che per determinare il *quorum* di cui al comma 1 **non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero**.

Ribadito che, nel caso di unico candidato alla carica di sindaco non è possibile l'utilizzo della procedura informatizzata per l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti, prima dell'inizio di dette operazioni, è necessario che il Comune trasmetta al Presidente dell'Adunanza delle sezioni elettorali una comunicazione ufficiale attestante il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, nonché degli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero, entrambi calcolati alla data del blocco liste.

Sulla base di tale comunicazione, il Presidente dell'Adunanza accerta nel paragrafo 4 del verbale (Modello 10-C) se il candidato alla carica di Sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (primo "*quorum*") e successivamente:

- determina la differenza tra il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali e il numero degli elettori iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero;
- accerta se, sulla base di tale dato, è stato raggiunto il secondo *quorum*, ovvero se ha votato almeno il 50 per cento degli aventi diritto, comprendendo in questo caso anche gli elettori residenti all'estero che abbiano espresso il proprio voto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Pecile – Tel.: + 39 0432 555 541
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Daniela Russo – Tel.: + 39 0432 555 266

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)